

## **NOTA ESPLICATIVA - ALLOGGI PRIVATI LOCATI PER FINI TURISTICI**

Le strutture ricettive extralberghiere sono disciplinate dal Regolamento Regione Lazio n. 8/2015, il quale stabilisce i vari livelli di classificazione sulla base della sussistenza dei requisiti minimi funzionali e strutturali previsti dal suddetto regolamento regionale, per consentire l'avvio dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast, Affittacamere o Guest House, Case ed appartamenti per vacanze ecc., mediante la presentazione della SCIA, da parte del titolare della struttura, presso il SUAR o SUAP del Comune competente (art. 13 regolamento regionale n. 8/2015).

Gli **"Alloggi privati locati per fini turistici"** disciplinati dalla Legge 431/98 art.1 comma 2 lett.c, non sono riconducibili alle strutture ricettive extralberghiere indicate all'art.1 comma 3 reg.reg. n. 8/2015 e pertanto non è richiesta alcuna SCIA, non è richiesta la registrazione (per il momento) al sito della Regione Lazio [www.visitlazio.com](http://www.visitlazio.com) per l'inoltro dei dati sui flussi turistici e non è richiesta la riscossione (per il momento) del contributo di soggiorno dei propri ospiti.

**È fatto divieto** ai soggetti che gestiscono gli "alloggi privati locati per fini turistici" di utilizzare quali forme di pubblicità mediante scritti, stampati e siti web le denominazioni delle tipologie ricettive extralberghiere (es: Bed and Breakfast, case e appartamenti vacanze, affittacamere o guest house) e di utilizzare denominazioni di fantasia per il proprio appartamento in quanto sono elementi riconosciuti solo alle strutture ricettive extralberghiere.

**È fatto altresì divieto** di fornire durante la permanenza dell'ospite eventuali servizi (colazione, ristorazione, pulizia delle camere, pulizia dei bagni ecc.)

**Si precisa che la Regione Lazio, in merito agli "Alloggi privati locati per fini turistici", non ha legiferato nulla e pertanto non deve indurre l'utente in errore di interpretazione alcuna, se all'art. 2 comma 3 del regolamento regionale n. 8/2015, viene fatto riferimento alla "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo a fini turistici di cui alla Legge 431/98 art. 1 comma 2 lettera c)" in quanto la Regione Lazio evidenzia quanto segue:**

**"Al fine di favorire la sicurezza sul territorio regionale e per contrastare qualsiasi forma irregolare a danno della qualità dell'offerta turistica**, chiunque offra ospitalità in appartamenti privati locati per fini turistici di cui all'art.1 comma 2 lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*), o coloro che esercitano altre forme di ospitalità attraverso canali on line di promo commercializzazione, trasmettono al Comune competente ed all'Agenzia Regionale del Turismo, la "Comunicazione di ospitalità in appartamenti privati", su un modello "base" predisposto dall'Agenzia Regionale del Turismo e disponibile nel sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) – sezione argomenti – sezione turismo, i cui dati raccolti e rilevabili anche attraverso i siti web e i canali on line di promo-commercializzazione saranno segnalati alle Autorità competenti per favorire la sicurezza pubblica nel territorio regionale.

Nel suddetto modello di comunicazione non è richiesto di indicare la tipologia della struttura, la denominazione di fantasia, la categoria di classificazione, il periodo di chiusura dell'attività, e pertanto non è previsto di esporre targhe esterne, né di esporre le tabelle prezzi all'interno dell'appartamento, in quanto sono tutti elementi attribuibili alle sole strutture ricettive extralberghiere di cui all'art. 1 comma 3 del regolamento regionale n.8/2015.

Il modello di comunicazione compilato in ogni sua parte, nel quale dovranno essere indicati i dati del soggetto ospitante, l'ubicazione e l'indirizzo dell'appartamento, l'utilizzo di forme di ospitalità attraverso i canali online di promo commercializzazione, deve essere inoltrato con l'allegata copia del documento di identità del soggetto, al SUAR o SUAP del Comune competente per territorio, a mezzo PEC o Raccomandata A.R. e all'Agenzia Regionale del Turismo alla seguente PEC [organizzazioneufficiiperiferici@regione.lazio.legalmail.it](mailto:organizzazioneufficiiperiferici@regione.lazio.legalmail.it).

Per Roma Capitale il modello di "comunicazione ospitalità" disponibile sul sito web SUAR Roma Capitale – sezione "consultazione modulistica" – sezione "Attività ricettive" - "Altre forme di ospitalità", da inviarsi o a mezzo PEC ([protocollo.culturaturismo@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.culturaturismo@pec.comune.roma.it)) o con Raccomandata A.R. indirizzato a: Roma Capitale SUAR (Sportello Unico per le Attività Ricettive) via di San Basilio n.51 – 00187 Roma.

**Resta comunque l'obbligo** per il soggetto ospitante, quale adempimento imposto dalla legge, di provvedere telematicamente all'inoltro della "schedina degli alloggiati", degli ospiti provenienti da Paesi Comunitari ed extracomunitari, previa richiesta di abilitazione all'Autorità di P.S. mediante il portale "web alloggiati".

Per informazioni consultare la pagina web: <http://questure.poliziadistato.it/roma>.

**Si precisa altresì che l'inoltro del modello di "comunicazione di ospitalità in appartamenti privati" non è paragonabile ad alcuna SCIA Comunale o titolo autorizzativo da parte del Comune o della Regione Lazio, i cui dati raccolti attraverso tale comunicazione e rilevabili anche attraverso l'utilizzo dei portali di prenotazione on line, saranno segnalati alle Autorità di controllo competenti per facilitare la sicurezza pubblica territoriale (Prefettura e Questura).**